Serie Ordinaria - Mercoledì 17 ottobre 2018



REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
Decreto Presidente Regione Lombardia 11 ottobre 2018 - n. 139	

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 12 ottobre 2018 - n. 14699

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Operazione 16.10.01 «Progetti integrati di filiera» - Secondo bando 2017. Approvazione degli esiti istruttori di non ammissibilità dei progetti integrati di filiera



Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2018

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 11 ottobre 2018 - n. 139

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 6 della I.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;

Preso atto che:

- la Conferenza dei Rappresentanti dell'Accordo di Programma ha validato in data 19 luglio 2018 l'ipotesi di Accordo e i relativi allegati, al fine di procedere nelle sedi deliberative preliminarmente alla sottoscrizione dello stesso:
- i soggetti sottoscrittori dell'Accordo hanno approvato l'ipotesi con i seguenti atti:
 - regione Lombardia con d.g.r. n. 404 del 2 agosto 2018;
 - provincia di Bergamo con Decreto del Presidente della Provincia n. 190 del 31.07. 2018;
 - comune di Bergamo con DGC n. 196 del 26.07. 2018;
 - tramvie Elettriche Bergamasche s.p.a. (TEB), con deliberazione del C.d.A. del 1 agosto 2018;
- è stato sottoscritto digitalmente, unitamente a tutti gli allegati parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1), da Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo, dal Comune di Bergamo, da Tramvie Elettriche Bergamasche s.p.a. (TEB) e con l'adesione di Grupedil s.r.l. con marca temporale del 7 settembre 2018;
- comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Bergamo, ratificato con delibera di Consiglio Comunale n.117 del 24 settembre 2018 ai sensi dell'art. 34-5° comma- del d.lgs n.267/2000;

DECRETA

- 1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della I.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Bergamo e di opere infrastrutturali di scala provinciale e relativi allegati (Allegato 1), parte integrante e sostanziale dello stesso, sottoscritto digitalmente con marca temporale del 7 settembre 2018 da Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo, dal Comune di Bergamo, da Tramvie Elettriche Bergamasche s.p.a. (TEB) e con l'adesione di Grupedil s.r.l.;
- 2. di disporre ai sensi dell'art. 6 della I.r. n.2 del 14 marzo 2003 la pubblicazione del presente decreto e dell'Accordo di Programma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, mentre gli allegati sono depositati presso gli uffici del Comune di Bergamo Segreteria Generale piazza Matteotti 27, Bergamo;
- 3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del d.lgs n. 33/2013.

II presidente: Attilio Fontana



ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI BERGAMO, PROVINCIA DI BERGAMO, T.E.B. S.P.A.

E, QUALE SOGGETTO PRIVATO, SOCIETA' GRUPEDIL S.R.L., FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI SCALA PROVINCIALE

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

SOMMARIO

PARTE PRIMA.	Elementi ge	nerali
--------------	-------------	--------

- Art. 1 Premesse
- Art. 2 Ambito dell'Accordo di Programma
- Art. 3 Oggetto, obiettivi e contenuto dell'Accordo
- Art. 4 Variante Urbanistica
- Art. 5 Compatibilità ambientale
- Art. 6 Autorizzazione commerciale per la grande struttura di vendita

PARTE SECONDA. Interventi attuativi

- Art. 7 Edificabilità e destinazioni funzionali
- Art. 8 Aree per attrezzature pubbliche, di interesse pubblico o generale
- Art. 9 Residenza sociale
- Art. 10 Opere pubbliche
- Art. 11 Monitoraggio

PARTE TERZA. Modalità di attuazione. Varianti e disposizioni finali.

- Art. 12 Piano finanziario
- Art. 13 Modalità di attuazione
- Art. 14 Impegni dei sottoscrittori
- Art. 15 Modifiche
- Art. 16 Collegio di Vigilanza
- Art. 17 Controversie
- Art. 18 Sottoscrizione, effetti e durata
- Art. 19 Norma di rinvio

TRA

- REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia 1, nella persona del Presidente Attilio Fontana;
- COMUNE DI BERGAMO con sede in Bergamo, piazza Matteotti 27, nella persona del Sindaco Giorgio Gori;
- PROVINCIA DI BERGAMO, con sede in Bergamo, via Torquato Tasso 8, nella persona del Presidente Matteo Rossi;
- TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE S.P.A. (TEB), con sede in Ranica, via Tezze sn, nella persona del Presidente Filippo Simonetti;



CON L'ADESIONE DI

- **GRUPEDIL S.R.L.**, con sede in Bergamo, via Frizzoni 17, nella persona del legale rappresentante, *cav. Domenico Bosatelli*;

VISTI

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i. ed in particolare, l'art. 34 recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e s.m.i. "Programmazione negoziata regionale" e s.m.i. ed in particolare, l'art. 6, recante la disciplina della programmazione negoziata regionale;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., recante la disciplina di valutazione ambientale dei piani e programmi;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 " Norme in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e s.m.i. ed in particolare, l'art. 6 recante la disciplina di autorizzazione delle grandi strutture commerciali
- la l.r. 12 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i. ed in particolare l'art. 4
 recante la disciplina per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la d.g.r. n. X/1193 del 20.12.2013, paragrafo 5.8 "Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita" conseguenti alla d.c.r. 12.11.2013 n. X/187 "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale";

PREMESSO CHE

- a) l'attuale palazzetto dello sport del Comune di Bergamo, costruito nel 1962 con una capienza di circa 2.000 spettatori, dove attualmente svolgono attività sportive di pallavolo, pallacanestro, ginnastica ritmica, scherma e, in particolare, svolgono le rispettive attività sportive le società Volley Bergamo, Olimpia Pallavolo, Blurobica, Excelsior, Bergamasca Scherma Creberg Orobica Ginnastica, collocato in una zona centrale della città con una limitata disponibilità di parcheggi ed una viabilità inadeguata, mostra tutti i limiti di un impianto progettato in un'epoca lontana, che non risponde più alle esigenze attuali, risultando ormai inderogabile la necessità di intervento per adeguare l'impianto esistente alle normative di sicurezza, per il ripristino strutturale e per una generale manutenzione straordinaria;
- b) in questo contesto, il Comune di Bergamo ha ritenuto di porre tra le proprie priorità di intervento, la realizzazione di una nuova struttura dedicata agli sport praticati al coperto che fosse in grado di rispondere alle esigenze della città e dell'intera provincia, oltre che adatta ad ospitare manifestazioni pubbliche e di carattere ludico in un'area urbana comunque connessa alla viabilità di penetrazione e di rapido collegamento con la grande viabilità e con le linee di trasporto pubblico su rotaia;
- c) la ricerca operata sui diversi Ambiti di Trasformazione, individuati dal P.G.T. vigente del Comune di Bergamo su aree dismesse, che potessero rispondere agli obiettivi sopra enunciati per dimensione, caratteristiche di contesto e localizzazione, ha portato a definire il settore nord est della città, prossimo alla linea metro tranviaria, come il luogo urbano più idoneo, in linea sia con gli obiettivi della l.r. 31/2014, in materia di riduzione del consumo di suolo e



- riqualificazione del suolo degradato, sia con l'art. 97 bis della l.r. 12/2015, in materia di recupero delle aree non residenziali dismesse;
- d) in data 21 dicembre 2016, è stato sottoscritto tra Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, TEB s.p.a. e, la società Grupedil s.r.l., proprietaria delle aree inserite dal vigente P.G.T. nell'Ambito di Trasformazione denominato "Ateli_26 ex OTE", localizzato in via Bianzana/Serassi, un Protocollo di Intesa finalizzato alla promozione di un Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport all'interno del suddetto Ambito di Trasformazione oltre alla realizzazione di opere infrastrutturali di scala provinciale;
- e) in particolare l'obiettivo principale del suddetto Protocollo di Intesa è l'attuazione di un intervento sinergico pubblico/privato che ispirandosi ai principi di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo preveda, nell'ambito di un intervento complessivo di riqualificazione di un'area industriale dismessa e degradata, la realizzazione di una nuova struttura polivalente di interesse pubblico di scala territoriale e le adeguate opere infrastrutturali connesse, volte a risolvere le criticità del sistema di accessibilità del quadrante nord-est della città valorizzando al contempo la fruibilità del sistema di trasporto pubblico su rotaia;
- f) successivamente, in esecuzione dell'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Comunale in data 17 gennaio 2017, il Comune di Bergamo ha promosso l'Accordo di Programma, in variante al P.G.T., per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000;
- g) con Deliberazione della Giunta comunale in data 23 febbraio 2017, è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell'Accordo di Programma;
- h) con d.g.r. n. X/6322 del 13 marzo 2017, la Regione Lombardia ha aderito al presente Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6 comma 12 della l.r. n. 2/2003, valutandone l'interesse pubblico e la coerenza con gli obiettivi prioritari del Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura;
- i) in data 29 marzo 2017, tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, TEB s.p.a. e Grupedil s.r.l., si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti dell'Accordo di Programma che, nella medesima seduta, ha nominato la segreteria tecnica la predisposizione degli atti necessari alla sottoscrizione dell'Accordo;
- j) con decreto dirigenziale in data 12 aprile 2017 dell'autorità procedente VAS, sono stati individuati i soggetti competenti, gli enti interessati e gli altri soggetti interessati all'iter decisionale da invitare alla conferenza di valutazione;
- k) in data 11 agosto 2017, il Comune di Bergamo ha pubblicato per sessanta giorni, e dunque fino al 9 ottobre 2017, la proposta di variante, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica concernenti l'Accordo di Programma;
- l) in data 30 agosto 2017, il Comune di Bergamo ha notificato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990;
- m) con decreto dirigenziale n. I0393683 PG in data 13 dicembre 2017, è stato formulato il parere motivato VAS, d'intesa tra l'autorità competente e l'autorità procedente;
- n) in data 1 marzo 2018, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo e TEB s.p.a. per il completamento del sistema tranviario di Bergamo, finalizzato alla progettazione e realizzazione della linea tranviaria T2 Bergamo – Villa d'Almè;



- o) in data 30 maggio 2018, si è tenuta la conferenza di servizi istruttoria, conclusasi con parere favorevole al progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria, previste dal presente Accordo, presentato da Grupedil;
- p) con decreto n. 9309 in data 26 giugno 2018, l'autorità regionale competente ha stabilito la non assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA, di cui all'istanza presentata in data 21 dicembre 2017, così come integrata in data 23 maggio 2018, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente Grupedil s.r.l., a condizione che siano rispettate indicazioni, accorgimenti, mitigazioni indicati nello studio e siano svolti tutti gli approfondimenti indicati nello studio, confermati come necessari dalla relazione istruttoria allegata al citato decreto;
- q) nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi in data 27 giugno 2018, è stata approvata la domanda, presentata da Grupedil s.r.l. in data 28 febbraio 2018, per l'attivazione, all'interno del progetto, di una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria;
- r) in data 19 luglio 2018, la Conferenza dei Rappresentanti dell'Accordo di Programma ha validato l'ipotesi di Accordo e i relativi allegati predisposti dalla Segreteria Tecnica;
- s) con deliberazione di Giunta n. 196 in data 26 luglio 2018, il Comune di Bergamo ha approvato l'ipotesi di Accordo con i relativi allegati, formulata dalla Conferenza dei Rappresentanti, autorizzandone la sottoscrizione;
- t) con decreto n. 190 in data 31 luglio 2018, la Provincia di Bergamo ha approvato l'ipotesi di Accordo con i relativi allegati, formulata dalla Conferenza dei Rappresentanti, autorizzandone la sottoscrizione;
- u) con deliberazione del C.d.A. in data 1 agosto 2018, TEB s.p.a. ha approvato l'ipotesi di Accordo con i relativi allegati, formulata dalla Conferenza dei Rappresentanti, autorizzandone la sottoscrizione;
- v) con d.g.r. n. XI/404 in data 2 agosto 2018, la Regione di Lombardia approvato l'ipotesi di Accordo con i relativi allegati, formulata dalla Conferenza dei Rappresentanti, autorizzandone la sottoscrizione;
- w) nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, lo stesso verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio Comunale di Bergamo;
- x) una volta deliberata la ratifica, il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003.

Tutto ciò premesso e considerato, tra gli Enti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati, con l'adesione della società indicata,

SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA Elementi generali

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 241/1990, del presente Accordo di Programma (AdP) che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo



Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», dall'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» nonché nel rispetto di quanto previsto in materia dall'art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

- 1.2 Costituiscono allegati al presente Accordo gli elaborati di seguito elencati:
 - A. Relazione
 - B. Variante urbanistica
 - C. Norme
 - D. Proprietà catastali Aree da espropriare
 - E. Planivolumetrico generale
 - F. Planivolumetrico: capisaldi allineamenti distanze sezioni tipo
 - G. Prestazioni pubbliche attese
 - H. Aree da cedere o da assoggettare all'uso pubblico
 - I. Planimetria generale della viabilità
 - J. Studio d'impatto dei traffici
 - K. VAS Rapporto ambientale
 - L. VAS Sintesi non tecnica
 - M. Parere motivato VAS
 - N. Dichiarazione di sintesi VAS
 - O. Decreto non assoggettabilità VIA
 - P. Lotti funzionali d'intervento
 - Q. Cronoprogramma
 - R. Piano Finanziario
 - S. Schema di convenzione per l'uso pubblico della nuova struttura polivalente
 - T. Schema atto unilaterale d'obbligo attuazione interventi Accordo di Programma

Art. 2 - Ambito dell'Accordo di Programma

2.1 L'ambito territoriale oggetto del presente Accordo di Programma si estende su una superficie complessiva pari a mq 147.469, interessando le proprietà catastali perimetrate nell'allegato sub. "D" al presente Accordo.

Art. 3 - Oggetto, obiettivi e contenuto dell'Accordo

- 3.1 Con il presente Accordo di Programma, gli Enti sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di procedere, tramite iniziative e procedure tra di essi concordate e coordinate come di seguito stabilito, all'attuazione degli interventi in appresso specificati, di cui riconoscono e condividono l'idoneità a determinare un assetto ambientale, territoriale ed urbanistico coerente con gli interessi pubblici dei quali ciascun Ente è portatore.
- 3.2 Fermo quanto previsto al comma precedente, il presente Accordo di Programma persegue complessivamente obiettivi di riqualificazione ambientale, urbanistica, territoriale e infrastrutturale di preminente interesse generale, mediante un intervento sinergico pubblico/privato che ispirandosi ai principi di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo prevede, nell'ambito della riqualificazione di un'area industriale dismessa e degradata, l'attuazione di un intervento di ristrutturazione urbanistica mediante sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio (ex art. 31, lett. e) della legge 457/78 e s.m.i.), con la realizzazione di una nuova struttura polivalente di interesse pubblico di scala territoriale e le



adeguate opere infrastrutturali connesse, volte a risolvere le criticità del sistema di accessibilità del quadrante nord-est della città, valorizzando al contempo la fruibilità del sistema di trasporto pubblico su rotaia.

- 3.3 In particolare, l'Accordo di Programma prevede:
 - a) la realizzazione di una nuova struttura polivalente di scala territoriale (nuovo Palazzetto dello Sport), di proprietà privata convenzionata all'uso pubblico come da allegato sub. "S" al presente Accordo, funzionale per ospitare manifestazioni sportive, ricreative e culturali, della città e dell'hinterland, atta ad ospitare 5.000 spettatori per manifestazioni sportive ed un massimo di 6.500 spettatori per concerti ed altre manifestazioni;
 - b) una nuova palestra comunale, omologabile CONI, completa di tribuna, per lo svolgimento di tutte le attività ospitate nell'attuale palazzetto dello sport, con annesso parcheggio pertinenziale e nuova area mercatale;
 - c) la realizzazione di un nuovo viadotto circonvallazione direzione Val Seriana, risolutivo delle criticità viabilistiche ad oggi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi svincoli stradali di ingresso e uscita dalla circonvallazione in collegamento con la via Serassi, funzionali allo sviluppo dell'intervento;
 - d) la realizzazione di nuove connessioni ciclopedonali, in sovrappasso della circonvallazione, per il potenziamento della rete ciclopedonale primaria di progetto a confine con il comune di Gorle, comprese le opere del verde di mitigazione delle nuove infrastrutture;
 - e) la conservazione delle condizioni di fattibilità del progetto di "Linea metrotranviaria 'T2' della Val Brembana da Bergamo S. Fermo a Villa d'Almé", inserita nel P.T.R. tra gli obiettivi prioritari di interesse regionale, così come definito nel progetto di fattibilità tecnico-economica, depositato ed oggetto di Protocollo di Intesa fra Regione, Provincia, Comune di Bergamo e TEB, sottoscritto in data 1 marzo 2018;
 - f) la realizzazione di un nuovo attraversamento a raso della linea tramviaria in corrispondenza del nuovo svincolo stradale di collegamento con la via Codussi;
 - g) la riconfigurazione della fermata TEB "Bianzana", integrata dal punto di vista architettonico con l'intervento di riqualificazione urbana e, in caso di finanziamento della nuova linea "T2", la realizzazione di una nuova fermata adiacente al bivio delle due linee tranviarie, in sostituzione dell'attuale fermata "San Fermo", nel rispetto degli impegni di cui al successivo art. 14, finalizzata al potenziamento del trasporto pubblico locale su rotaia;
 - h) la realizzazione di parcheggi di uso pubblico in struttura e di nuovi spazi verdi e pavimentati di uso pubblico;
 - l'insediamento di nuove funzioni di tipo commerciale (con tipologia di grande struttura di vendita) in connessione con le attività ospitate nella nuova struttura polivalente, integrate con funzioni terziarie, ricettive e residenziali, comprensive di una quota di residenza sociale temporanea.
- 3.4 In relazione all'oggetto e agli obiettivi sopra indicati, il presente Accordo di Programma:
 - *definisce* gli interventi e le opere da eseguire per l'urbanizzazione, riqualificazione ed infrastrutturazione dell'ambito di cui sopra;
 - *individua* i contenuti di variante urbanistica, puntualmente descritta e rappresentata nell'allegato sub. "B" al presente Accordo, nonchè i parametri edilizio-urbanistici degli



interventi edificatori previsti, così come definiti nelle Norme allegate sub. "C" al presente Accordo, nonché dal progetto planivolumetrico, allegati sub. "E" e "F" al presente Accordo; determina gli impegni e gli obblighi reciproci tra gli Enti pubblici sottoscrittori e Grupedil che aderisce all'Accordo, ai fini della realizzazione degli interventi in oggetto, in particolare prevedendo natura, modalità e termini degli obblighi assunti dalle parti, nonché le condizioni e garanzie per l'attuazione degli interventi.

- 9 -

Art. 4 - Variante urbanistica

4.1 Il decreto di approvazione del presente Accordo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, comporta variazione alla disciplina del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bergamo, in conformità agli elaborati grafici, alla normativa tecnica e alla relazione allegati sub. "B" al presente Accordo.

4.2 Le variazioni apportate agli atti del P.G.T. del Comune di Bergamo sono di seguito sintetizzate: Documento di Piano

Le variazioni da apportare al Documento di Piano consistono nell'aggiornamento degli obiettivi e dei programmi strategici contenuti dell'elaborato "DP3.8 - Ambito Strategico 8 - La Porta delle Valli", nonché dei parametri urbanistici, funzioni e prestazioni pubbliche attese indicati nella scheda progetto dell'Ambito di Trasformazione "Ateli_26 - Ex OTE", sulla scorta delle nuove previsioni insediative oggetto dell'Accordo di Programma. E' stato inoltre modificato, negli elaborati cartografici del Documento di Piano, il perimetro dell'UMI 1 dell'Ambito di Trasformazione "Ateli_26 - Ex OTE", sulla scorta delle particelle di proprietà della società Grupedil s.r.l.. L'elaborato "DP10 - La città del commercio: diffusione sul territorio delle medie e grandi strutture di vendita" è stato modificato con l'inserimento della previsione di una nuova grande struttura di vendita all'interno dell'Ambito di Trasformazione "Ateli_26 - Ex OTE".

Piano dei Servizi

Le variazioni apportate al Piano dei Servizi vigente consistono nell'aggiornamento delle tipologie e dei dati quantitativi dei servizi elencati nell'elaborato "PS0b Apparato normativo - Parte 2 - Catalogo dei servizi di progetto", sulla scorta delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico/generale previste dall'Accordo di Programma. E' stata inoltre modificata la tipologia del parcheggio di uso pubblico ivi previsto, eliminando la specifica funzione di interscambio con la tranvia, sulla scorta dei contenuti dello Studio d'impatto dei traffici, allegato sub. "J" al presente Accordo. Gli elaborati cartografici del Piano dei Servizi sono stati inoltre modificati con l'individuazione dei tracciati dei percorsi ciclopedonali e della nuova postazione bike-sharing, sulla scorta dei nuovi collegamenti ciclopedonali previsti dal progetto dell'Accordo di Programma.

Piano delle Regole

L'Unità Minima di Intervento n. 1 dell'Ambito di Trasformazione "Ate/i_26 - Ex OTE" è stata individuata con la classificazione "IU5 - Piani e programmi in corso", regolata dalle disposizioni di cui all'art. 37.1 delle Norme del Piano delle Regole, che rimandano integralmente alle specifiche previsioni e destinazioni d'uso disciplinate dal medesimo Accordo di Programma. Le porzioni di immobili escluse dal perimetro dell'UMI 1 dell'Ambito di Trasformazione "Ate/i_26 -Ex OTE" sono state riclassificate con il tessuto "MMb - Tessuto misto a bassa densità". Sono stati inoltre individuati i tracciati della viabilità (Vcr) e il verde di pertinenza della viabilità (Vv) previsti dall'Accordo.



- 4.3 Il presente Accordo contiene tutti gli elementi di analisi territoriale, urbanistica e edilizia, i parametri urbanistici dimensionali, nonché le indicazioni relative alle funzioni dell'Ambito di Trasformazione del P.G.T. del Comune di Bergamo, denominato "Ate/i_26 ex OTE".
- 4.4 A norma dell'art. 6, comma 19, della l.r. 6/2010, l'approvazione del presente Accordo, in variante agli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Bergamo, costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/98.

Art. 5 - Compatibilità ambientale

- 5.1 L'Accordo di Programma è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) conclusa con parere motivato n. I0393683 PG in data 13 dicembre 2017, allegato sub. "N" al presente Accordo, e completata con la dichiarazione di sintesi allegato sub. "N" al presente Accordo.
- 5.2 Il progetto del presente Accordo di Programma, in quanto ricade nelle tipologie "7.b1", "7.b5" e "7.b7", di cui all'allegato B della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5, così come aggiornata dalla d.g.r. 14 luglio 2015 n. X/3826, è stato assoggettato a procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), conclusa positivamente dall'Autorità competente, con decreto dirigenziale n. 9309 in data 26 giugno 2018, allegato sub. "O" al presente Accordo, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente Grupedil s.r.l., a condizione che siano rispettate indicazioni, accorgimenti, mitigazioni indicati nello studio e siano svolti tutti gli approfondimenti indicati nello studio, confermati come necessari dalla relazione istruttoria allegata al citato decreto.

Art. 6 - Autorizzazione commerciale per la grande struttura di vendita

- 6.1 La domanda di autorizzazione unitaria avente ad oggetto la realizzazione ed apertura al pubblico di una grande struttura (centro commerciale) con superficie di vendita complessiva di mq. 7.534, di cui mq 859 per il settore alimentare e mq 6.675 per il settore non alimentare, è stata positivamente approvata, in data 27 giugno 2018 dalla conferenza di servizi prevista dall'art. 6 della l.r. 6/2010.
- 6.2 Ai sensi dell'art. 6 comma 11 della l.r. 6/2010, il Comune di Bergamo rilascerà l'autorizzazione commerciale contestualmente al primo titolo edilizio relativo alla realizzazione del centro commerciale.

PARTE SECONDA Interventi attuativi

Art. 7 - Edificabilità e destinazioni funzionali

- 7.1 L'Accordo di Programma prevede la realizzazione di interventi edilizi per una s.l.p. (superficie lorda di pavimento) complessiva pari a mq 43.000, articolata secondo le seguenti destinazioni, come definite dalle Norme allegate sub. "C" al presente Accordo:
 - a) mq 5.000 di s.l.p. destinati a funzioni residenziali;
 - b) mq 4.000 di s.l.p. destinati a funzioni terziario-direzionali;
 - c) mq 6.000 di s.l.p. destinati a funzioni ricettive;
 - d) mq 15.000 di s.l.p. destinati a funzioni commerciali nella tipologia "centro commerciale";
 - e) mq 10.000 di s.l.p. destinati a struttura polivalente convenzionata all'uso pubblico;
 - f) mq 3.000 di s.l.p. destinati a palestra comunale pubblica.



7.2 L'intervento prevede altresì la realizzazione dei parcheggi pertinenziali a servizio degli insediamenti privati, esclusi dal computo della s.l.p., nel rispetto delle quantità previste dal vigente P.G.T. del Comune di Bergamo.

Art. 8 - Residenza sociale

8.1 Nell'ambito della quantità di funzioni residenziali di cui al precedente art. 7.1, lett. a), il presente Accordo prevede la realizzazione, a carico di Grupedil s.r.l., di alloggi di edilizia residenziale, per una s.l.p. pari a mq. 500, da concedere in locazione per un periodo di anni 20 (venti), ai soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata.

Art. 9 - Aree per attrezzature pubbliche, di interesse pubblico o generale

9.1 La superficie delle aree per attrezzature pubbliche, di interesse pubblico o generale, generata dall'insediamento delle funzioni di cui al precedente art. 7 comma 1, conformemente a quanto stabilito dal vigente P.G.T. è pari a mq 43.300. A tale proposito, il Comune di Bergamo dà atto che, con le cessioni e l'asservimento all'uso pubblico delle aree individuate nell'allegato sub. "H" al presente Accordo, per una superficie complessiva pari a mq 60.670, l'obbligo di reperimento di aree per attrezzature pubbliche, o di interesse pubblico o generale, ai sensi dell'art.46, comma 1, lettera a) della l.r. n. 12/2005, generato dall'Accordo è completamente assolto.

Art. 10 - Opere pubbliche

- 10.1 Il presente Accordo pone a carico di Grupedil s.r.l. la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, a scomputo dei relativi oneri ai sensi dell'art. 45 della l.r. n. 12/2005, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, del d.p.r. 380/2001, per un importo preventivato pari a \in 3.455.000, inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016:
 - a) riqualificazione di via Bianzana;
 - b) riqualificazione di via Serassi con formazione di nuove rotatorie;
 - c) prolungamento via Codussi fino alla nuova rotatoria di via Serassi, con attraversamento a raso della linea TEB e relativo adeguamento degli impianti della linea tramviaria "T1" (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14.2 lettera d);
 - d) nuovi svincoli di ingresso e uscita dalla circonvallazione;
 - e) potenziamento ed integrazione sottoservizi a rete;
- 10.2 Il presente Accordo pone a carico di Grupedil s.r.l. la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione secondaria, a scomputo dei relativi oneri ai sensi dell'art. 45 della l.r. n. 12/2005, per un importo preventivato pari a \in 4.460.000, inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016:
 - a) nuova palestra comunale omologabile CONI, completa di tribuna, con annesso parcheggio pertinenziale e nuova area mercatale.
- 10.3 Il presente Accordo pone a carico di Grupedil s.r.l. la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali di scala territoriale, a titolo di standard di qualità ai sensi dell'art. 8.2 del Piano dei Servizi ed a scomputo del contributo urbanistico territoriale dell'autorizzazione commerciale, per un importo preventivato pari a \in 6.645.000, superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016:
 - a) nuovo viadotto circonvallazione direzione Val Seriana,



- b) opere a verde di mitigazione delle nuove infrastrutture;
- c) nuove connessioni ciclopedonali, in sovrappasso della circonvallazione, di collegamento alla rete ciclopedonale primaria di progetto a confine con il comune di Gorle;
- d) riconfigurazione fermata TEB "Bianzana".

Le opere di cui al presente articolo dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. vigenti alla data di rilascio del relativo Permesso di Costruire.

Art. 11 - Monitoraggio

11.1 Al fine di garantire la compatibilità dell'intervento rispetto all'esistente linea metro tranviaria "T1" e preservare comunque le condizioni di fattibilità del progetto di linea metro tranviaria "T2", inserita nel P.T.R. tra gli obiettivi prioritari di interesse regionale, coerentemente con il decreto di compatibilità ambientale VAS di cui alla premessa m) e del decreto di non assoggettabilità VIA di cui alla premessa p), dovrà essere effettuato il monitoraggio dei flussi di traffico a regime, nonché delle necessità di parcheggio in zona, entro sei mesi dall'avvio dell'esercizio della nuova struttura polivalente e delle attività commerciali, e successivamente entro due anni dal primo monitoraggio. Tale monitoraggio, da eseguirsi in conformità alla normativa regionale richiamata al punto 5.6 del decreto di esclusione VIA di cui all'allegato sub. "O" al presente Accordo, dovrà avere un carattere complessivo sull'area d'intervento e, in particolare, dovrà porre attenzione all'accessibilità ad ovest del comparto di interesse, al fine di verificare il corretto funzionamento dell'attraversamento della linea TEB. La restituzione delle indagini di traffico post operam sarà fornita anche nella forma di uno studio di traffico completo, con elaborati di sintesi raffiguranti la medesima area di studio e analisi agli atti della procedura di Verifica assoggettabilità a VIA regionale.

PARTE TERZA

Piano Finanziario. Modalità di attuazione. Impegni. Modifiche e disposizioni finali.

Art. 12 - Piano finanziario

12.1 I costi di realizzazione degli interventi, stimati in complessivi euro 159.210.000, sono dettagliati e ripartiti nel Piano Finanziario, allegato sub. "R" al presente Accordo.

Art. 13 - Modalità di attuazione

- 13.1 L'attuazione degli interventi edificatori previsti, nonché la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere d'interesse pubblico, dovrà avvenire entro i termini temporali stabiliti nel Cronoprogramma allegato sub. "Q" al presente Accordo.
- 13.2 L'attuazione degli interventi previsti potrà avvenire a seguito del rilascio dei permessi di costruire suddivisi per lotti funzionali, come individuati nell'allegato sub. "P" al presente Accordo.
- 13.3 Il rilascio dei titoli edilizi relativi agli interventi privati di nuova edificazione è subordinato alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo allegato sub. "T" al presente Accordo, alla stipula della convenzione allegata sub. "S" al presente Accordo, nonché al preventivo rilascio dei permessi di costruire relativi alle opere pubbliche di cui al precedente articolo 10. Fino al rilascio dei permessi di costruire di nuova edificazione e di quelli relativi alle opere pubbliche sono in ogni caso consentiti interventi di bonifica del suolo, scavi, paratie, movimentazione terra e approntamento cantiere.



Art. 14 - Impegni dei sottoscrittori

14.1 I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla legge 241/1990, a:

- 13 -

- a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
- c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- d) rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo alla realizzazione degli interventi ed all'attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo di Programma, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione.
- 14.2 Gli Enti sottoscrittori assumono altresì gli impegni specifici, di seguito indicati:
 - a) Regione Lombardia si impegna a:
 - emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo e di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003, alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www. regione.lombardia.it;
 - prestare la collaborazione e l'assistenza necessarie a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dal presente Accordo;
 - garantire il coordinamento tra le opere infrastrutturali previste dal presente Accordo e quelle legate ad altri interventi di valenza regionale che possano avere interferenze e collegamenti reciproci;
 - b) Provincia di Bergamo si impegna a:
 - prestare la collaborazione e l'assistenza necessarie a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dal presente Accordo;
 - garantire il coordinamento tra le opere infrastrutturali previste dal presente Accordo e quelle legate ad altri interventi di valenza provinciale che possano avere interferenze e collegamenti reciproci;
 - c) Comune di Bergamo si impegna a:
 - ratificare, in Consiglio Comunale, l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
 - rilasciare gli atti autorizzativi o abilitativi necessari all'esecuzione degli interventi previsti dal presente Accordo;
 - garantire il coordinamento tra le opere infrastrutturali previste dal presente Accordo e quelle legate ad altri accordi di valenza sovracomunale ed interventi che possano avere interferenze e collegamenti reciproci;
 - avviare e concludere, con oneri a carico di Grupedil s.r.l., entro la data di rilascio dei relativi permessi di costruire, le procedure amministrative di occupazione d'urgenza e di espropriazione di pubblica utilità delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere pubbliche oggetto del presente Accordo;
 - scomputare distintamente dal contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti in relazione agli interventi edilizi previsti dal presente Accordo, ai sensi



- dell'artt. 44 e 45 della l.r. 12/2005 e s.m.i., i costi delle opere di urbanizzazione poste a carico di Grupedil s.r.l., quantificate in via preliminare dal Piano Finanziario allegato sub. "R" al presente Accordo;
- trasferire, all'interno della nuova palestra comunale, le attività sportive presenti nell'attuale palazzetto dello sport, entro i termini temporali stabiliti nel Cronoprogramma allegato sub. "Q" al presente Accordo;
- coerenziare le previsioni del redigendo PUMS, in funzione degli impegni assunti e dell'obiettivo di sostenibilità trasportistica in caso di grandi eventi negli impianti in revisione nel quadrante nord occidentale cittadino, anche in relazione ai possibili scenari di sviluppo del progetto della linea tranviaria "T2";
- verificare la compatibilità e l'integrazione funzionale ed urbanistica dell'intervento di riqualificazione urbana con gli sviluppi del progetto della linea tranviaria "T2". In particolare, provvederà ad inserire nella propria programmazione, nel caso di cui al successivo art. 14.3, il potenziamento del nodo Ghislandi - San Fermo, mediante l'inserimento di una nuova rotatoria, come previsto nello scenario MLT4 valutato come sostenibile dal proponente nell'ambito della procedura di esclusione VIA;
- d) Grupedil s.r.l. si impegna a:
- attuare gli interventi previsti dal Piano Finanziario, allegato sub. "R" al presente Accordo, nel rispetto del Cronoprogramma allegato sub. "Q" al presente Accordo e nel rispetto delle obbligazioni contenute nello schema di atto unilaterale d'obbligo, di cui all'allegato "T" al presente Accordo;
- assumere a proprio carico le indennità definitive di esproprio e/o di occupazione d'urgenza delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere pubbliche oggetto del presente Accordo, determinate a seguito di cessione volontaria nell'ambito della procedura espropriativa e/o a seguito di sentenze della competente Autorità giudiziaria, impegnandosi ad effettuare i pagamenti nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dal d.p.r. n. 327/2001;
- convenzionare con il Comune di Bergamo l'uso pubblico della nuova struttura polivalente, entro i termini temporali stabiliti nel Cronoprogramma allegato sub. "Q" al presente Accordo e nel rispetto dello schema di convenzione di cui all'allegato "S" al presente Accordo, i cui contenuti potranno essere aggiornati in sede attuativa, d'intesa tra Comune e Grupedil s.r.l., senza che ciò costituisca modifica del presente Accordo;
- predisporre, entro il 31/01/2019 e comunque entro la data di rilascio dei permessi di costruire di cui al precedente art. 13.2, al fine di salvaguardare le condizioni di fattibilità del progetto di "Linea metro tranviaria 'T2', un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di un sovrappasso alla tramvia lungo la radiale di accesso ad ovest dell'area di intervento, quale opera alternativa allo scenario di chiusura della suddetta radiale ipotizzato nel progetto preliminare ambientale di cui al Decreto di non assoggettabilità VIA, allegato sub. "O" al presente Accordo, ottimizzando conseguentemente, al fine di mantenere le condizioni di realizzabilità di detto sovra/sottopasso: il sistema degli accessi al comparto dalla "nuova" via Codussi, gli eventuali elementi costruttivi e i volumi, i percorsi ciclo pedonali, gli stalli di parcheggio, la passerella di raccordo gym, le altre eventuali interferenze;
- a farsi carico, qualora il progetto della nuova linea tranviaria "T2" venisse cofinanziato dai competenti organi ministeriali e regionali entro il 31 dicembre 2019 - in sostituzione degli



interventi relativi all'adeguamento degli impianti della linea tranviaria "T1" e, comunque, nei limiti dei relativi costi indicati nel Piano Finanziario, allegato sub. "R" al presente Accordo - della progettazione e realizzazione delle componenti architettoniche di una nuova fermata adiacente al bivio delle due linee tranviarie, in sostituzione dell'attuale fermata "San Fermo";

- 15 -

- sottoscrivere con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo, prima dell'apertura della nuova struttura polivalente di cui sopra, uno specifico accordo per la definizione di idonee modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico, con i programmi di esercizio integrativi, il monitoraggio e la promozione dei servizi attivati in occasione di particolari eventi ospitanti dalla nuova struttura polivalente, con oneri finanziari non gravanti su Regione Lombardia;
- posizionare la fermata TPL di via Bianzana in prossimità della fermata TEB "Bianzana", distinguendo e salvaguardando la fermata TPL rispetto alle piazzole per carico/scarico passeggeri degli autobus a noleggio ed attrezzando le fermate nel rispetto della normativa di settore;
- ad effettuare il monitoraggio di cui al precedente art. 11, secondo le modalità ivi previste;
- e) TEB s.p.a. si impegna a:
- prestare la collaborazione e l'assistenza necessarie a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dal presente Accordo;
- garantire il coordinamento tra le opere infrastrutturali previste dal presente Accordo e quelle legate ad altri interventi di propria competenza che possano avere interferenze e collegamenti reciproci.
- 14.3 Le parti si impegnano, inoltre, in caso di ammissibilità a finanziamento ministeriale del progetto della linea metro tranviaria "T2", previsto nel corso del 2019, ad assumere, mediante successivo atto integrativo al presente Accordo, le determinazioni necessarie a garantirne la compatibilità con l'intervento di trasformazione urbana.
- 14.4 Le parti si impegnano, altresì, ad individuare, in esito al monitoraggio di cui al precedente art. 11, gli eventuali interventi mitigativi sulla viabilità esistente comunale limitrofa al comparto d'intervento che dovessero rendersi necessari ai fini del ripristino di un efficiente funzionamento del sistema della mobilità, mediante successivo atto integrativo al presente Accordo.

Art. 15 - Modifiche

- 15.1 Ai sensi dell'art. 6, comma 9, della l.r. 2/2003, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nel presente Accordo e non incidano sulle previsioni del P.G.T., non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste per l'Accordo di Programma e sono autorizzate dal Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 16, prima del rilascio del relativo titolo edilizio.
- 15.2 Il Comune di Bergamo è competente per tutte le modifiche e/o varianti relative ai provvedimenti di propria competenza (permessi di costruire, autorizzazioni commerciali derivanti dall'autorizzazione unitaria e loro successive varianti dimensionali e/o relativamente al numero degli esercizi, fermi la superficie di vendita complessiva, la ripartizione tra i settori merceologici, autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'apposizione dei cartelli pubblicitari, ecc.).



Art. 16 - Collegio di Vigilanza

16.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della l.r. 2/2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e suoi atti integrativi sono esercitati da un Collegio costituito da:

- Sindaco del Comune di Bergamo, o suo delegato, che lo preside;
- Presidente della Regione Lombardia, o suo delegato;
- Presidente della Provincia di Bergamo, o Consigliere delegato;
- Presidente della società T.E.B. s.p.a., o suo delegato;
- Legale rappresentate della società Grupedil s.r.l., o suo delegato, che partecipa senza diritto di voto.
- 16.2 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
 - vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi, nonché del costante mantenimento dell'interesse pubblico sotteso dal progetto citato in premessa;
 - valutare l'opportunità di pronunciare la revoca dell'efficacia dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni, nel caso di grave inadempimento, di inosservanza del rispetto di quanto ivi previsto e nei casi in cui non siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni sottoscrittrici;
 - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto all'attuazione dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - assegnare, in caso di accertata inattività o inadempienza dei soggetti sottoscrittori nel compimento di atti, al soggetto sottoscrittore inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni;
 - nominare un Commissario ad acta, sentito soggetto sottoscrittore inadempiente, qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, con oneri a carico del soggetto inadempiente;
 - dichiarare concluso, con voto unanime, l'Accordo di Programma, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stata eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni sottoscrittrici;
 - dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione dell'Accordo di Programma;
 - approvare, quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è concluso, la
 - relazione finale predisposta dalla Segreteria Tecnica che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate, nonché dichiarare concluso l'Accordo di Programma.
- 16.3 Il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'Accordo di Programma o decretarne la sua conclusione.
- 16.4 Spetta, altresì, al Collegio di Vigilanza il compito di approvare modifiche e rimodulazioni all'Accordo, verificando la compatibilità delle modifiche stesse con le finalità e gli obiettivi primari ivi declinati, e tenendo conto, altresì, di eventuali esigenze allo stesso sopravvenute, ovvero di necessità o di richieste motivate rese evidenti in sede di approfondimento e di attuazione delle relative previsioni recanti la necessità di apportare aggiornamenti alle previsioni dell'Accordo, e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi



perseguiti, la modifica proposta. Sono comunque fatti salvi gli elementi di flessibilità stabiliti dall'art. 6, comma 9, della l.r. 2/2003.

- 16.5 Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza; eventuali compensi ed eventuali rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo dei soggetti rappresentati.
- 16.6 Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di Programma, fatta salva la facoltà di mordicarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate all'art. 6, comma 6, lettera d) della l.r. 14 marzo 2003, n. 2.

Art. 17 - Controversie

17.1 Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Bergamo.

Art. 18 - Sottoscrizione, effetti e durata

- 18.1 Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 6 della l.r. 2/2003 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentati dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 18.2 Tutti i termini temporali, previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di Programma.
- 18.3 La durata del presente Accordo di Programma è stabilita in anni 10 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma.
- 18.4 Le attività disciplinate del presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati dal cronoprogramma, allegato sub. "Q" al presente Accordo. Eventuali proroghe e modifiche dei tempi per l'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo dovranno essere approvate dal Collegio di Vigilanza.
- 18.5 Ai sensi degli artt. 6, comma 10, della l.r. 2/2003 e 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del d.p.g.r. di approvazione del presente Accordo di Programma valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e produce gli effetti di variante urbanistica, secondo quanto previsto negli elaborati di variante allegati sub. "B" al presente Accordo.
- 18.6 Il presente Accordo di Programma è sottoscritto con firma digitale.

Art. 19 - Norma di rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia all'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e all'art. 6 della l.r. 2/2003 e s.m.i., nonché alle norme del Codice Civile per quanto compatibili.



Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2018

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 12 ottobre 2018 - n. 14699 Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Operazione 16.10.01 «Progetti integrati di filiera» - Secondo bando 2017. Approvazione degli esiti istruttori di non ammissibilità dei progetti integrati di filiera

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 5830 del 30 agosto 2018 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Lombardia;

Visti i decreti della Direzione Generale Agricoltura:

- n. 6822 del 09 giugno 2017 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione dei progetti integrati di filiera relativi all'Operazione 16.10.01 «Progetti integrati di filiera» secondo bando 2017 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;
- n. 11613 del 26 settembre 2017 di proroga dei termini per la presentazione dei progetti integrati di filiera relativi all'Operazione 16.10.01 secondo bando 2017, di cui alle disposizioni attuative approvate con decreto n. 6822 del 09 giugno 2017, che fissava, in particolare, il termine per la presentazione dei progetti alle ore 12:00 del 15 gennaio 2018:
- n. 6196 del 22 luglio 2015, ed i successivi decreti di aggiornamento n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 4842 del 3 maggio 2017, n. 2944 del 2 marzo 2018, n. 9774 del 05 luglio 2018 e n. 13415 del 21 settembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni Aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 16.10.01 «Progetti integrati di filiera»;

Dato atto che in applicazione delle disposizioni attuative dell'Operazione 16.10.01, approvate con decreto del 9 giugno 2017, n. 6822 e smi, nel periodo di presentazione delle domande, compreso tra il 10 luglio 2017 e il 15 gennaio 2018, risultano ritualmente pervenute al protocollo regionale e ricevibili, per i quali è stata effettuata la verifica di ricevibilità, ai sensi del paragrafo 3.9.3 delle citate disposizioni attuative, n. 7 domande di progetti integrati di filiera;

Considerato che 6 delle 7 domande presentate risultano ammissibili all'istruttoria e per le stesse si è proceduto con le valutazioni successive come da decreto n. 11924 del 09 agosto 2018 mentre per una si è proceduto a non ammissibilità come da decreto n. 5849 del 24 aprile 2018, entrambi della Unità Organizzativa proponente;

Dato atto altresì che la domanda n. 201700792277, aperta in data 29 dicembre 2017 da COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PRO SUS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (CUAA 00828880195) ai sensi dell'Operazione 16.10.01, non risulta ritualmente pervenuta al protocollo regionale entro le ore 12.00 del 15 gennato 2018, termine stabilito per la presentazione delle domande ai sensi del paragrafo 11.1 delle citate disposizioni attuative dell'Operazione 16.10.01;

Dato atto che:

- il proponente di cui al capoverso precedente ha presentato ricorso n. 734/2018 al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), sede di Milano, invocando la causa della mancata protocollazione della propria domanda a problemi informatici che ha imputato a Regione Lombardia, presentando nel contempo istanza cautelare;
- il TAR Milano con ordinanza n. 575/2018 ha respinto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente;
- il ricorrente ha presentato ricorso n. 4534/2018 in appello al Consiglio di Stato avverso l'Ordinanza n. 575/2018 del TAR Milano;

4. il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3137/2018 ha stabilito:

«di ammettere con riserva la parte appellante alla suddetta operazione, secondo le modalità e i termini di sequito indicati:

- la parte appellante trasmetterà via PEC, entro il 15 luglio 2018, ai competenti Uffici della Regione Lombardia la documentazione che non è stata a suo tempo in grado di caricare sulla piattaforma informatica Sis.co;
- resta fermo che tale deposito viene effettuato ai soli fini del presente incidente cautelare;
- 3. i competenti Uffici della Regione Lombardia provvederanno a svolgere tempestivamente l'istruttoria sulla domanda della parte appellante, come sopra integrata, affinché detta istruttoria si concluda in tempo utile per essere considerata nel provvedimento conclusivo della procedura di cui è causa;

Dato atto che il ricorrente a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato in merito all'Operazione 16.10.01 ha presentato tramite PEC il giorno 13 luglio 2018 alla Regione Lombardia i seguenti tre allegati relativi alla domanda n. 201700792277, che risultano creati e firmati digitalmente come di seguito indicato:

- a) Accordo_di_Paternariato_e_progetto_integrativo_di_Filiera_Op.16.10.01.pdf.p7m, documento creato il 13 luglio 2018 alle ore 17:34:00 e firmato digitalmente il 13 luglio 2018 alle ore 17:39:40;
- b) Allegato2.pdf.p7m, documento creato il 13 luglio 2018 alle ore 17:12:03 e firmato digitalmente il 13 luglio 2018 alle ore 17:22:47;
- c) Allegato3.pdf.p7m, documento creato il 13 luglio 2018 alle ore 17:11:55 e firmato digitalmente il 13 luglio 2018 alle ore 17:23:14.

Considerato che le citate disposizioni attuative dell'Operazione 16.10.01 al paragrafo 11.4 «Documentazione da presentare» stabiliscono:

«Il richiedente deve allegare alla domanda di finanziamento, allegare in formato non modificabile, firmato digitalmente con estensione .p7m o .pdf, la seguente documentazione:

- documentazione relativa al progetto di filiera di cui al paragrafo 3.9.1;
- relazione tecnico/economica a firma del capofila di progetto, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2, con descrizione dettagliata delle spese di cooperazione previste al paragrafo 7.1 e prospetto riepilogativo dei preventivi contenente la motivazione dettagliata nei casi l'opzione prescelta non sia la più economica; alla relazione vanno allegati:
 - a) nel caso di forniture da parte di soggetti esterni, tre preventivi comparativi che devono:
 - essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
 - essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al momento della presentazione della domanda;
 - essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo di mercato;
 - riportare la descrizione della fornitura ed essere comparabili.

Nel caso del ricorso a consulenze tecnico-scientifiche, i preventivi devono essere accompagnati dai curricula degli offerenti.

In caso di acquisizioni di consulenze altamente specializzate, per le quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una relazione tecnica giustificativa a firma di un tecnico qualificato che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire la consulenza del finanziamento.

 b) nel caso di utilizzo di personale dipendente, prospetto analitico riportante l'attività da svolgere, stima dettagliata dei tempi, della categoria di personale e dei costi.

L'assenza di uno dei documenti determina la non ammissibilità della domanda all'istruttoria.»;

Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2018

Dato atto che, in merito ai documenti presentati dal ricorrente in ottemperanza all'Ordinanza n. 3137/2018 del Consiglio di Stato, sono state condotte le verifiche di completezza della documentazione ai sensi del paragrafo 3.10.1 delle citate disposizioni attuative dell'Operazione 16.10.01;

Considerato che dalle predette verifiche risulta il mancato rispetto formale dei requisiti di cui al paragrafo 3.4 delle disposizioni attuative e la incompletezza della documentazione presentata perché nessuno dei documenti trasmessi, in particolar modo il primo, ossia l'accordo di partenariato e progetto integrato di filiera, tutti essenziali per l'ammissibilità della domanda di contributo, ai sensi del citato paragrafo 11.4, risulta rispettare quanto disposto sia dalle disposizioni attuative che dall'Ordinanza n. 3137/2018 del Consiglio di Stato, in quanto risultano creati e firmati successivamente alle ore 12.00 del 15 gennaio 2018 e non possono dunque essere identificati come i documenti che la parte appellante ha dichiarato di non essere stata a suo tempo in grado di caricare sulla piattaforma Sis.Co. e solo per i quali il Consiglio di Stato ha dunque concesso cautelativamente la trasmissione via PEC;

Considerato che nell'ambito dell'attività istruttoria, così come stabilito dal paragrafo 3.10.2 delle disposizioni attuative dell'Operazione 16.10.01, si è proceduto con nota n. M1.2018.0078297 del 21 agosto 2018 ad attivare la fase di partecipazione al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/90 per il progetto di filiera, connesso alla domanda n. 201700792277;

Dato atto che in attuazione di tale fase di partecipazione sono pervenute, con nota n. M1.2018.0079298 del 30 agosto 2018, osservazioni da parte del soggetto proponente la domanda n. 201700792277, nonché ricorrente e capofila del progetto di filiera di cui al punto precedente;

Valutato che le suddette osservazioni, sebbene cerchino di motivare la difformità di data di parte della documentazione trasmessa, creata dal tecnico incaricato della compilazione della domanda:

- non motivano la difformità di data dell'accordo di filiera che risulta firmato in maniera olografa da tutti i partner ma creato il giorno 13 luglio 2018;
- non forniscono i documenti che il proponente/ricorrente asserisce essere stati predisposti a suo tempo ed entro il termine per la presentazione della domanda e da cui sono stati creati i documenti trasmessi il 13 luglio 2018 a seguito di Ordinanza del Consiglio di Stato;

Vista la nota n. M1.2018.0084677 del 03 ottobre 2018, agli atti dell'Unità Organizzativa proponente, con la quale il responsabile della Operazione 4.1.02 di filiera, connessa all'Operazione 16.10.01, ha comunicato l'esito istruttorio delle verifiche di ammissibilità alla fase istruttoria di merito delle 10 domande connesse alla domanda n. 201700792277, di cui 5 con esito negativo in quanto non presente parte della documentazione essenziale da allegare alla domanda di contributo o non trasmessa nei termini stabiliti dalle relative disposizioni attuative;

Verificato che a seguito della nota di cui al capoverso precedente, il progetto di filiera connesso alla domanda n. 201700792277, non risulta rispettare un requisito di cui al paragrafo 3.4.2 alle disposizioni attuative dell'Operazione 16.10.01, in quanto il partenariato che sottoscrive l'accordo e che realizza interventi non è costituito da almeno 10 imprese agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica;

Ritenuto pertanto di approvare l'esito di non ammissibilità della domanda n. 201700792277, compilata da COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PRO SUS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (CUAA 00828880195) ai sensi dell'Operazione 16.10.01, perché:

- a) risulta mancante della documentazione essenziale redatta entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2018, che doveva essere allegata alla domanda di contributo e, a seguito di Ordinanza n. 3137/2018 del Consiglio di Stato, trasmessa entro il 13 luglio 2018, esito che comporta la non ammissibilità alla fase di valutazione di merito e pertanto conclude il procedimento per tale domanda;
- b) non risulta rispettare un requisito di cui al paragrafo 3.4.2 alle disposizioni attuative dell'Operazione 16.10.01, in quanto, a seguito di non ammissibilità alla fase istruttoria di merito di alcune domande, il partenariato che sottoscrive l'accordo e che realizza interventi non è costituito da almeno 10 imprese agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che indi-

vidua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. «Sviluppo Industrie e Filiere Agroalimentari, Zootecnia e Politiche Ittiche», individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento conclude, per la domanda n. 201700792277, il procedimento entro il termine di 180 giorni dal termine in cui il proponente/ricorrente è stato riammesso in termini dall'Ordinanza n. 3137/2018 del Consiglio di Stato, previsto in merito al termine di presentazione delle domande dal paragrafo 3.10.3 del decreto n. 6822 del 9 giugno 2017, come prorogato con decreto n. 11613 del 26 settembre 2017;

DECRETA

- 1. di approvare l'esito di non ammissibilità della domanda n. 201700792277, compilata da COOPERATIVA PRODUTTORI SUINI PRO SUS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (CUAA 00828880195) ai sensi dell'Operazione 16.10.01, perché:
 - a) risulta mancante della documentazione essenziale redatta entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2018, che doveva essere allegata alla domanda di contributo e, a seguito di Ordinanza n. 3137/2018 del Consiglio di Stato, trasmessa entro il 13 luglio 2018, esito che comporta la non ammissibilità alla fase di valutazione di merito e pertanto conclude il procedimento per tale domanda;
 - b) non risulta rispettare un requisito di cui al paragrafo 3.4.2 alle disposizioni attuative dell'Operazione 16.10.01, in quanto, a seguito di non ammissibilità alla fase istruttoria di merito di alcune domande, il partenariato che sottoscrive l'accordo e che realizza interventi non è costituito da almeno 10 imprese agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica;
- 2. di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al proponente/ricorrente della domanda di cui al precedente punto 1 l'approvazione del presente decreto, utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato alla presentazione della domanda;
- 3. di trasmettere il presente decreto ai responsabili delle Operazioni collegate all'Operazione 16.10.01 per il seguito di competenza;
- 4. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it, sezione Bandi.

II dirigente Andrea Azzoni